Consiglio Nazionale delle Ricerche

FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

ACCORDO QUADRO TRA IL CNR E FEDERCHIMICA

ACCORDO QUADRO

tra

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, Ente di diritto pubblico con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7 (di seguito "CNR"), nella persona del suo Presidente Prof. Massimo Inguscio,

e

FEDERAZIONE NAZIONALE DELL'INDUSTRIA CHIMICA, con sede in Milano, Via Giovanni da Procida 11 (di seguito "FEDERCHIMICA") nella persona del suo Presidente Cav. Lav. Dott. Paolo Lamberti,

entrambe considerate "le Parti", resta inteso quanto segue.

PREMESSO

A) che il **CNR**

- in quanto Ente pubblico nazionale di ricerca che detiene competenze ampie e diversificate, affronta tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarità e svolge un ruolo fondamentale nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico del Paese;
- ha il compito di promuovere e svolgere attività di ricerca, di diffondere, trasferire e valorizzare nei principali settori di sviluppo del Paese conoscenze e loro applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università e imprese;
- nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali:
  - opera prevalentemente per grandi progetti di ricerca da svolgersi, in attuazione delle scelte adottate dal Paese, in primo luogo attraverso il Piano Nazionale di Ricerca coordinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ma anche su indicazione di altri

Ministeri e con la partecipazione di altre strutture di ricerca nazionali, delle Università e delle imprese, inserite nel più ampio contesto internazionale ma in particolare europeo;

- imposta la sua attività prevalentemente attraverso progetti che coinvolgono più soggetti esecutori ed abbiano come finalità la produzione di conoscenze utili allo sviluppo e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale;
- attua una metodologia che consente un legame funzionale, stabile ed efficace per sostenere e promuovere l'innovazione nelle Piccole e Medie Imprese "high tech" attraverso un inserimento fattivo delle competenze scientifiche del CNR nella catena ricerca - innovazione di processo e di prodotto - competitività di tali imprese;
- tiene presente le necessità dello sviluppo sostenibile e promuove attraverso i suoi programmi di ricerca un comportamento ambientalmente corretto delle imprese, favorendo il coinvolgimento anche dei cittadini;
- favorisce e promuove lo sviluppo della ricerca privata.

B) che **FEDERCHIMICA**

- associa 1.400 Imprese per un totale di oltre 92.000 addetti, raggruppate in 17 Associazioni di Settore, a loro volta suddivise in 37 Gruppi Merceologici (di seguito "le Imprese di Federchimica");
- rappresenta, negli ambiti e nei limiti previsti dal suo Statuto, le imprese associate nei rapporti con Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private, Organizzazioni, nazionali, estere e sovranazionali, nonché altre componenti della società;

- ha tra i suoi obiettivi quello di favorire il progresso dell'industria chimica operante in Italia, attraverso la tutela degli interessi delle imprese associate sulle problematiche economiche, sociali, sindacali e culturali;
- ha tra i suoi principali compiti:
  - elaborare linee di politica economica, industriale, sindacale, nonché in materia di ecologia, ambiente e sicurezza, di sviluppo e innovazione e di politica energetica;
  - promuovere tali politiche verso le autorità pubbliche sovranazionali, internazionali, nazionali, regionali, provinciali, comunali, le organizzazioni economiche nazionali e internazionali, imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni non governative e dei consumatori;
  - favorire e promuovere iniziative dirette a comunicare una corretta immagine dell'Industria Chimica;
  - condurre studi e ricerche che ispirino e legittimino le scelte imprenditoriali;
  - contribuire alla crescita qualitativa delle imprese associate, anche sostenendone un maggiore impegno nella Ricerca e Sviluppo.

C) che le **Parti** ritengono:

- che l'Italia, per acquisire competitività e per assicurare il proprio posizionamento nel contesto della compatibilità globale e dei cambiamenti in atto a livello mondiale con risvolti economici, sociali e ambientali, deve darsi una nuova strategia di sviluppo;
- che la transizione esige cambiamenti sostanziali che coinvolgono certamente le strutture del sistema produttivo nazionale, ma anche, e in

misura non secondaria, quelle preposte alla produzione delle conoscenze scientifiche che costituiscono la base del più competitivo modo di produrre delle imprese e della loro presenza sul mercato;

- che un'analoga trasformazione si pone con riferimento alle modalità di conseguimento di obiettivi quali la salute, la protezione dell'ambiente e la sicurezza, fortemente sentiti dai cittadini, e che, oltre a costituire una domanda sociale, sono anche un'opportunità di attività delle imprese e del sistema socioeconomico nel suo insieme;
- che l'attività di ricerca anche in alcuni settori, quali, a titolo di esempio non esaustivo, la sostenibilità, la chimica delle formulazioni, i nuovi materiali, la salute, la sicurezza e l'ambiente, l'energia, i trasporti e le tecnologie dell'informazione, è una componente fondamentale delle strategie di ammodernamento, di sviluppo e di crescita tecnologica, economica e sociale dell'Italia per l'ampio spettro di ricadute che essa determina;
- che nei settori sopra indicati l'Industria Chimica svolge un ruolo essenziale;
- che la sostenibilità è un principio guida prioritario per l'innovazione e la competitività dell'Industria Chimica;
- che sia utile e opportuno istituzionalizzare la collaborazione tra le Parti attraverso la stipula del presente Accordo Quadro finalizzato all'individuazione e al successivo sviluppo di iniziative congiunte su temi di comune interesse.

D) che il CNR e Federchimica

- hanno già svolto in passato vari programmi di collaborazione tecnologica, anche in cooperazione con altri Enti pubblici di ricerca;

- definiranno attraverso specifiche convenzioni operative i campi di collaborazione nell'ottica di migliorare le informazioni, avvicinare le imprese al CNR, di sviluppare casi di studio, di orientare maggiormente le aree di specializzazione verso quelle emergenti e promuoveranno progettualità congiunte sui fondi nazionali e europei.

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1 - Accordo Quadro

Le Parti convengono di stipulare il presente Accordo Quadro e si impegnano a far stipulare fra CNR e Federchimica Convenzioni Operative secondo i seguenti criteri:

- cooperazione sulla base di obiettivi condivisi per individuare e sviluppare un portafoglio di programmi di ricerca, innovazione e formazione ed altre iniziative comuni nell'alveo dei settori sopra menzionati;
- sviluppo di programmi di attività di ricerca pianificata e controllata, attraverso incontri periodici programmati a precisi intervalli temporali tra Federchimica e il responsabile del gruppo di ricerca CNR, formato da ricercatori di adeguata professionalità ed esperienza;
- informare sulle competenze presenti nella rete di ricerca del CNR non limitandosi alle progettualità di ricerca, passate, presenti e future;
- identificare le aree prioritarie di interesse per le imprese associate a Federchimica;
- estendere, laddove la Parti ne ravvisino l'opportunità, la partecipazione al presente Accordo Quadro ad altri Soggetti interessati, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale

e nel più ampio contesto territoriale e a livello nazionale. Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.

Inoltre, le Parti si impegnano a implementare strategie di comunicazione comuni con l'obiettivo di promuovere una corretta immagine dei settori sopra elencati, in particolare della chimica e della sostenibilità, anche attraverso l'organizzazione di momenti informativi congiunti.

Art. 2 - Comitato Strategico

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro è istituito un Comitato Strategico, di seguito specificato, con il compito di individuare le tematiche generali delle attività anche di ricerca e i settori prioritari sui quali convogliare la collaborazione. Il Comitato Strategico definirà inoltre procedure e modalità appropriate per svolgere le attività, valorizzando anche l'apporto fornito dalle Parti.

Il Comitato Strategico è presieduto dai due Presidenti delle Parti, ognuno dei quali potrà designare a sua volta un suo Sostituto che avrà uguali poteri. Oltre ai due designati responsabili delle Parti, compongono il Comitato Strategico tre rappresentanti del CNR e tre rappresentanti di Federchimica. Nomine e sostituzioni dei componenti del Comitato Strategico potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle Parti dandone comunicazione, anche verbale, all'altra.

Il Comitato Strategico individuerà esperti delle singole Parti, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche delle attività stabilite, cui saranno affidati i seguenti compiti:

- esame in dettaglio delle attuali attività svolte dal CNR e dalla sua Rete di Ricerca;

- enucleazione, dall'esame precedente, di idee innovative suscettibili di essere trasformate in iniziative congiunte;
- presentazione al Comitato Strategico di un quadro sintetico delle possibili iniziative congiunte da realizzare in ordine di priorità di interesse.

Il Comitato Strategico, sulla base delle informazioni fornite dagli esperti delle due Parti, definirà i progetti di ricerca o i gruppi omogenei di progetti di ricerca, per i quali procedere alla stesura delle Convenzioni Operative.

Art. 3 - Convenzione Operativa

Per ogni iniziativa congiunta individuata dal Comitato Strategico, il CNR, cui è attribuita la responsabilità, provvederà alla stesura, in accordo con Federchimica, della Convenzione Operativa per lo svolgimento dell'iniziativa.

In caso di progetti di ricerca, nella Convenzione Operativa, in linea generale, saranno affidate al CNR le attività di ricerca, con l'eventuale partecipazione di strutture universitarie o di altri Enti di ricerca ritenuti utili allo scopo, e alle Imprese di Federchimica le attività di sviluppo e di industrializzazione.

La Convenzione Operativa includerà tra l'altro i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole Parti partecipanti all'iniziativa congiunta, l'articolazione delle azioni da realizzare e la relativa tempistica.

La Convenzione Operativa sarà regolata secondo la disciplina del codice della proprietà industriale e successive modifiche; nella stessa convenzione saranno indicate le condizioni per la pubblicazione dei risultati conseguiti, nonché le modalità per la corresponsione al CNR del finanziamento necessario per l'attività di ricerca.

Per rendere efficace la Convenzione Operativa, quest'ultima sarà sottoposta all'approvazione degli opportuni organi del CNR e delle singole parti coinvolte, nonché degli altri eventuali Soggetti esterni erogatori.

Art. 4 - La gestione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni Operative

Lo scopo principale dell'Accordo Quadro e delle conseguenti Convenzioni Operative è quello di unire gli sforzi tra CNR e Federchimica per disegnare una Road Map per mezzo della quale promuovere maggiore conoscenza sulle esigenze delle imprese con lo scopo di far nascere collaborazioni attive con le realtà industriali.

A valle della definizione e approvazione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni Operative, le attività del CNR rientreranno nelle normali modalità di programmazione e gestione dell'Ente.

Le Parti, responsabili delle iniziative congiunte, seguendo inoltre i criteri e le metodologie gestionali concordate, presenteranno periodicamente al Comitato Strategico, osservando la massima riservatezza, uno specifico rendiconto periodico sullo stato di avanzamento delle attività relative alle Convenzioni Operative.

Art. 5 – Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare la massima riservatezza a non divulgare né utilizzare, per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere tecnico, scientifico, industriale e commerciale che siano state prodotte nell'ambito delle attività dell'Accordo Quadro.

Art. 6 - Diritti di Proprietà Industriale

Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, industriale e brevetti, si demanda agli accordi tra le singole Parti e verranno definiti, nel rispetto delle disposizioni di legge, nelle Convenzioni Operative che verranno stipulate nell'ambito del presente Accordo Quadro.

Art. 7 – Durata

Il presente Accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti.

Le Parti potranno concordare, a mezzo di ulteriore atto scritto, eventuali modifiche da apportare al presente Accordo.

Art. 8 - Recesso

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati, nonché la loro comunicazione a terzi qualora sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi connessi all'esecuzione del presente Accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Le Parti si impegnano al rispetto di quanto previsto dalla "Disciplina in materia di protezione dei Dati personali" ovvero: il Regolamento generale dell'UE 2016/679

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché della libera circolazione di tali Dati ("Regolamento"); e ogni ulteriore legge, atto avente forza di legge e/o regolamento in materia di protezione dei Dati personali applicabile.

Le Parti prendono, altresì, atto dei diritti a esse riconosciuti dal Regolamento e, in particolare, del diritto di esse di richiedere l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione degli stessi.

Art. 10 - Spese ed oneri per le Convenzioni operative

Eventuali oneri e/o spese relative a specifiche attività congiunte saranno ripartiti tra le Parti sulla base delle previsioni contenute negli appositi atti di natura convenzionale.

Art. 11 - Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito, e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie è il Foro di Roma.

Milano, 2 dicembre 2020

Per il CNR	Per Federchimica
.....	.....
Il Presidente	Il Presidente
Massimo Inguscio	Paolo Lamberti